



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, con il quale al Dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTA l'istanza pervenuta il 26 aprile 2016 con le quali il sig. Andrea Assandri ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VALUTATO che il sig. Andrea Assandri, dalla documentazione prodotta a supporto delle predette istanze e dalle risultanze istruttorie dell'Ufficio per lo Sport, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito nella Repubblica di San Marino, in data 28 maggio 2010, dal sig. Andrea Assandri, cittadino italiano, nato ad Acqui Terme (AL), il 3 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

M.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

Articolo 2

Il sig. Andrea Assandri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgeranno l'attività.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sportgoverno.it dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 09 MAG. 2016



Cons. Antonio Naddeo